

DELIBERA N. 325/22/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SESTRI LEVANTE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 settembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la nota del 6 settembre 2022 (prot. n. 0255948) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso a questa Autorità la deliberazione n. 23 del 5 settembre 2022, e la relativa documentazione istruttoria, riguardante il procedimento avviato nei confronti del Comune di Sestri Levante (GE) a seguito della segnalazione del 31 agosto 2022 a firma del Consigliere comunale Paolo Smeraldi - Gruppo consiliare “Lega Liguria Salvini” - per la presunta violazione dell'art.

9, della legge 28/2000 su pagine *social* e siti *internet* riconducibili al Comune di Sestri Levante e alla società Mediaterraneo S.r.l., e sul profilo personale *Facebook* di Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di chiarimenti del 1° settembre 2022 e la risposta dell'Amministrazione comunale di Sestri Levante pervenuta il 2 settembre 2022 con la quale è stato comunicato quanto segue:

- con riferimento ai *post* pubblicati sul sito personale del Sindaco (n. 1 e n. 2) si sostiene che gli stessi non violino l'art. 9 della legge 28/2000, in quanto *l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo)*. Si aggiunge che *La normativa prevede che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possano compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali*". Si specifica, a riguardo, che nel caso di cui trattasi *"Non sono stati utilizzati personale e mezzi del comune per la pubblicazione"*;

- per quanto attiene ai *post* pubblicati su *Facebook* da Mediaterraneo Servizi si sostiene che: *"in linea generale [...] la Società in house del Comune di Sestri Levante ha, tra le proprie finalità, la promozione turistica della città e la gestione dei parcheggi a pagamento. L'impossibilità, nel periodo elettorale, di pubblicare post che valorizzino la città ed attraggano il turismo, rende di fatto vana la mission della Società. Si consideri che nel corrente anno i periodi elettorali sono già due per un totale di tre mesi di sospensione della comunicazione e coincidenti con i periodi in cui c'è maggior afflusso di turismo;*

- riguardo ai *post* riferiti al conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001 (n.6 e 8) si specifica che gli stessi *rientrano nell'attività gestionale della società e costituiscono un prestigioso riconoscimento che si riverbera sull'attrattività turistica di Sestri Levante, opportunamente pubblicizzato nel periodo estivo*". Sul punto, l'Amministrazione comunale di Sestri Levante ha comunicato che *In via precauzionale, comunque, la Società in house ha proceduto a rimuovere i post contestati, con la speranza che possano essere ripristinati, in quanto non lesivi della par condicio e per non creare uno svantaggio di immagine e, conseguentemente, economico al Comune di Sestri Levante rispetto agli altri Comuni della Liguria, aggiungendo che Tali considerazioni valgono anche per quanto riguarda i post pubblicati da Palazzo Fascie Rossi, che ospita la biblioteca comunale, anch'esso gestito da Mediaterraneo Servizi, le cui finalità sono meramente di carattere culturale;*

- l'Amministrazione comunale ha inoltre comunicato “*Per quanto riguarda il logo del Comune di Sestri Levante, si è constatato che, per mero errore materiale, lo stesso è stato riportato in taluni post (nn. 3 e 7) ed in tal senso si provvederà a vigilare affinché l'errore non venga reiterato per il futuro*”;

- i post nn. 4 e 7 relativi alle pubblicazioni Facebook della Mediaterraneo riportanti articoli di giornale senza enfattizzazione che sono serviti anche per riportare in uno stato di serenità e recuperare l'immagine di Sestri dopo l'evento calamitoso della tromba d'aria e grandinata che si è abbattuta sul comune in data 18.08 u.s. portando una diminuzione dei turisti che si è tradotta anche in una riduzione delle entrate comunali per parcheggi a pagamento [anche] la stessa [comunicazione] è stata ritenuta indifferibile;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022 indetti in data 21 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che il Comitato per le comunicazioni della Liguria, fermo restando che *“Per quanto riguarda i post del 23.08.2022 (n. 1) e del 22.08.2022 (n. 2) [...] sono stati pubblicati sul sito personale di Valentina Ghio e, pertanto, si ritiene che non violino l'art. 9 della legge 28/2000”*, nel merito del procedimento ha valutato:

- *la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte di Mediaterranea Servizi S.r.l. con l'indicazione di loghi istituzionali nei post di cui ai punti 3 e 7 dell'esposto in oggetto;*
- *il ravvedimento spontaneo ed operoso da parte della società Mediaterranea Servizi S.r.l., giacché, come testualmente riportato nelle controdeduzioni del Comune di Sestri Levante, “In via precauzionale, comunque la società in house ha proceduto a rimuovere i post contestati”;*
- *l'assoluta indeterminatezza delle contestazioni mosse al punto 8 con riferimento a generiche inserzioni pubblicitarie;*

CONSIDERATO che in data 8 settembre 2022 il Comune di Sestri Levante, ad integrazione della propria precedente nota del 2 settembre 2022, ha comunicato al Comitato per le comunicazioni della Liguria di aver *“provveduto a rimuovere i post ovvero il logo del Comune di Sestri Levante da tutti i post pubblicati sui social media del Comune medesimo o degli altri Enti ad esso collegati”*;

PRESO ATTO che il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria con nota in data 9 settembre 2022 (prot. n. 0260011) ha comunicato di *“aver verificato quanto dichiarato dal Comune di Sestri Levante”*, in termini di verifica dell'adeguamento spontaneo;

VISTA la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria di archiviazione del procedimento per l'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Sestri Levante (GE), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba